

BOZZA IN DISCUSSIONE CON I CONSIGLI NAZIONALI DELLE ALTRE PROFESSIONI

Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2 (Consigli di disciplina territoriale)

1. I Consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i consigli provinciali dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e svolgono compiti di valutazioni in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari presso i corrispondenti Consigli provinciali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori al momento dell'approvazione del presente regolamento.

3. I consigli di disciplina territoriale operano con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, restando ferme le disposizioni di legge vigenti relative all'attività procedurale.

4. Le riunioni hanno luogo separatamente da quelle dei consigli dell'ordine.

5. I compiti di segreteria e di assistenza sono svolti dal personale dei consigli degli ordini provinciali.

Art. 3 (Collegi di disciplina)

1. Il collegio che decide le questioni disciplinari è chiamato "collegio di disciplina" ed è comunque composto da tre consiglieri, facenti parte del consiglio di disciplina territoriale.

2. Nei consigli di disciplina territoriale aventi più di tre componenti, la individuazione dei collegi di disciplina avviene ad opera dei medesimi consigli di disciplina territoriale, utilizzando il criterio della rotazione dei componenti con cadenza trimestrale, fermo restando che alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità del procedimento stesso.

3. I collegi di disciplina sono presieduti dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

Art. 4
(Incompatibilità)

1. La carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di consigliere del Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori corrispondente e con la carica di consigliere del consiglio nazionale dell'ordine.
2. La carica di consigliere del consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con qualunque altro incarico direttivo all'interno dei consigli degli ordini provinciali, nonché con ogni altra nomina di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale presso Ordine diverso da quello di appartenenza, anche di altra professione.
3. La carica di consigliere del consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva a livello locale, regionale, nazionale.
4. I componenti dei consigli di disciplina territoriale che risultino rinviati a giudizio per fatti di reato doloso decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell'art.5.

Art. 5
(Nomina)

1. I membri dei Consigli di disciplina territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare. I soggetti ivi indicati devono, rispettivamente :
 - a) risultare iscritti al medesimo ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 10 anni, qualora provenienti dalla sezione A dell'albo; da almeno 5 anni, qualora provenienti dalla sezione B dell'albo ; oppure
 - b) essere iscritti, da almeno 5 anni, all'albo degli avvocati, dei notai o di una professione tecnica regolamentata, con comprovata esperienza relativa all'ordinamento professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; oppure
 - c) essere professori universitari in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza relativa all'ordinamento professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; oppure
 - d) essere magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.È facoltà discrezionale del consiglio dell'ordine provinciale indicare componenti individuati dalle lettere b), c) e d).
3. I soggetti contenuti nell'elenco di cui sopra non devono aver riportato condanne, anche non definitive, per fatti dolosi, di carattere penale o disciplinare, devono essere di specchiata condotta morale e dotate di notoria indipendenza e di alta e riconosciuta professionalità.
4. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 4 ed al comma

precedente ed il possesso dei requisiti di cui al comma 2; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae.

5. I componenti Architetti devono provenire da entrambe le sezioni dell'albo, in modo che sia assicurata la adeguata rappresentanza di tutti i settori e le sezioni dell'albo in seno al consiglio di disciplina territoriale.

6. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.

7. I nominativi da inserire nell'elenco di cui al comma 1 dovranno essere presentati nei trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, mediante candidature che vanno indicate al Consiglio dell'Ordine con le modalità di cui al comma 4. Per i componenti appartenenti ad altre categorie, la scelta avviene discrezionalmente ad opera del singolo consiglio dell'ordine provinciale, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta all'organismo di categoria; il soggetto prescelto dovrà comunque presentare domanda con le modalità di cui al comma 4.

8. Il consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei quindici giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti. La delibera viene pubblicata senza indugio sul sito internet del consiglio provinciale dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in formato *open data*, con collegamento ben visibile nella homepage.

9. La delibera è immediatamente trasmessa al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC ed anticipato via fax, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del consiglio di disciplina territoriale entro i successivi dieci giorni. Il presidente del tribunale deve designare i componenti dei consigli di disciplina in modo che sia assicurata la adeguata rappresentanza degli iscritti provenienti da entrambe le sezioni dell'albo in seno al consiglio di disciplina territoriale.

10. La designazione dei consiglieri componenti del consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata a mezzo PEC ed anticipato via fax al consiglio provinciale dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del consiglio provinciale dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in formato *open data*, con collegamento ben visibile nella *homepage*.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal presidente del tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una terna, individuata discrezionalmente dall'Ordine territoriale, entro cui il presidente del tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC ed anticipate via fax, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità.

12. In caso di nessuna candidatura per l'elenco di cui al comma 1, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio provinciale dell'Ordine attingerà all'elenco in possesso del Presidente del Tribunale del viciniore Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

13. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Ordine abbia per circoscrizione disciplinare due o più provincie finitime, designandone la sede.

Art. 6 **(Regolamento di procedura)**

1. Il procedimento dinanzi ai collegi di disciplina si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari.

2. Resta ferma la possibilità del Consiglio Nazionale di formare un regolamento di procedura, che raccolga le norme, anche relative alla prassi, nel rispetto della disciplina vigente, a fini di razionalizzazione e raccolta in un unico testo.

Art. 7 **(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)**

1. Ogni componente dei consigli di disciplina territoriale, prima di prendere servizio, deve presentare una dichiarazione scritta e firmata, di assenza di conflitti di interesse, in atto o potenziali, con l'incarico di consigliere dei consigli di disciplina e di rispetto dell'art.4 del presente regolamento.

2. Analoga dichiarazione deve essere sottoscritta prima della seduta disciplinare, di trattazione della singola causa assegnatagli.

3. Qualora il consigliere indicato si accorga di essere in conflitto di interessi con la causa assegnatagli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del collegio di disciplina e deve astenersi dal parteciparvi.

4. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 8 **(Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali di cui agli articoli precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

2. Per i procedimento disciplinari per cui è già stata deliberata l'apertura del procedimento disciplinare, resta ferma la competenza dei previgenti Consiglio e Collegio di disciplina.